

Ammortizzatori sociali: abrogazione indennità di mobilità

scritto da Francesco Cotini | Febbraio 14, 2017



Facciamo seguito alla nostra informativa del 13 dicembre 2016 con la quale avevamo dato prime indicazioni con riferimento al conguaglio tra contributo d'ingresso per la mobilità ed il contributo di licenziamento.

Come noto, a far data dal 1° gennaio 2017 sono abrogati l'istituto dell'indennità di mobilità e l'obbligo di versamento della relativa contribuzione di finanziamento.

Sul punto, l'Inps, anche a seguito di sollecitazioni del nostro Sistema Centrale, ha emanato il messaggio n. 99 dell'11 gennaio 2017.

Come noto, nel 2012, la legge Fornero (l.n. 92/2012) aveva introdotto un importante intervento sull'indennità di mobilità. Era stato infatti previsto un decalage della sua durata, fino alla sua completa abrogazione a far data dal 1° gennaio 2017.

Quindi dal 1° gennaio 2017 è stato abrogato l'istituto dell'indennità di mobilità e sono venuti meno la possibilità di iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità e gli incentivi per l'assunzione di questi ultimi iscritti nelle citate liste.

L'abrogazione del trattamento indicato determina, dal 1° gennaio 2017, la cessazione da parte delle imprese sopra i 15

dipendenti, destinatarie della normativa sulla cassa integrazione guadagni straordinaria, dell'obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile ed il relativo contributo d'ingresso alla mobilità.

Su quest'ultimo aspetto, l'istituto segnala che le imprese che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell'anticipazione che del contributo d'ingresso alla mobilità; qualora, invece, i licenziamenti dei lavoratori intervengano a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d'ingresso ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91, stante l'abrogazione di tale disposizione dal 1° gennaio 2017.

Essendo venuto meno l'obbligo di versamento del contributo d'ingresso, le imprese avranno diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo. Il recupero potrà essere eseguito mediante il conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto.

In particolare, i datori di lavoro potranno procedere alle operazioni di conguaglio fin dalla prima denuncia UniEmens utile (competenza gennaio 2017), utilizzando il noto codice "G800", avente il significato di "Recupero ai sensi dell'art. 4, co. 10, legge n. 223/91".

Contestualmente, a seguito dell'effettuazione dei citati licenziamenti, le imprese saranno tenute al versamento del contributo di cui all'articolo 2, co 31 della l. n. 92/12 (c.d. tassa di licenziamento).

Si segnala che nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in questione è moltiplicato per tre volte.

Come indicato in premessa, anche gli incentivi disciplinati

dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, co 9, della l.n. 223/1991 troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016.

Ciò, chiarisce l'Istituto, anche se il termine di fruizione dell'incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.

Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, l'Inps chiarisce che il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.

Le procedure di elaborazione dei moduli telematici dell'Istituto sono state aggiornate sulla base delle previsioni normative in modo da inibire l'invio di istanze di riconoscimento del beneficio contributivo di cui agli artt 8 e 25, co 9, della l. n. 223/1991 con riferimento alle assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

DL Mezzogiorno – revisione credito d'imposta investimenti

scritto da Marcella Villano | Febbraio 14, 2017



È stato approvato in Commissione Bilancio alla Camera un emendamento del Governo al DL Mezzogiorno che, accogliendo tutte le proposte presentate da Confindustria in audizione, ha modificato in maniera sostanziale il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Le modifiche, che saranno operative a partire dalla conversione in Legge del DL, prevedono:

1. Il calcolo del beneficio al lordo degli ammortamenti fiscali.

Si tratta di una modifica importante, che ampia sensibilmente la base sulla quale calcolare l'agevolazione ed evita di penalizzare chi ha investito negli anni precedenti in beni strumentali, beni il cui ammortamento risulta essere ancora in corso;

2. L'innalzamento dell'intensità dell'aiuto fino al massimo consentito dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale nel periodo 2014 -20. Nella versione precedente (Stabilità 2016), il credito di imposta prevedeva dei limiti di aiuto più stringenti di quanto consentito dalle norme europee;

3. La rimozione dei vincoli alla possibilità di cumulo. Si tratta di un adeguamento alla normativa comunitaria che già prevede, in relazione agli stessi costi ammissibili, il cumulo tra due misure di aiuto, fino al limite dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle regole UE;

4. L'innalzamento della dimensione massima dell'investimento agevolabile;

5. L'estensione delle zone ammissibili e dell'intensità di aiuto per la Regione Sardegna, applicando le modifiche della

Carta degli aiuti a finalità regionale introdotte nel settembre scorso.

Come funzionerà il credito di imposta:

Per effetto di tali modifiche, a partire dalla data di conversione in legge del decreto (al più tardi entro fine febbraio) lo strumento risulta così articolato:

possono usufruire di tale agevolazione le imprese che, indipendentemente da dimensione e forma giuridica, effettuano investimenti in beni nuovi (macchinari, impianti e attrezzature) strumentali rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria e destinati a strutture produttive situate nelle zone ammissibili delle regioni del Mezzogiorno.

Sono ammissibili, dunque, gli investimenti che mirano alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno esistente, alla diversificazione della produzione o a un cambiamento significativo del processo produttivo aziendale. Non vi rientrano, invece, gli interventi di mera sostituzione di beni.

L'agevolazione compete in relazione agli investimenti, realizzati fino al 31 dicembre 2019, per un importo massimo pari a 3 milioni per le imprese di piccola dimensione, a 10 milioni per quelle di media dimensione e a 15 milioni per le grandi imprese (in precedenza tali tetti erano fissati a 1,5 milioni per le piccole, 5 per le medie e 10 per le grandi imprese).

Nei limiti di spesa suddetti e a partire dal costo sostenuto per l'investimento sono previste le seguenti percentuali di agevolazione:

- per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna: 25% per le grandi imprese, 35% e per le medie, 45% per le piccole;
- per le zone ammissibili di Abruzzo e Molise: 10% per le grandi, 20% per le medie e 30% per le piccole.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con debiti tributari o contributivi, a seguito di una comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate.

Come anticipato, infine, è prevista la possibilità di cumulo di tale agevolazione con aiuti in regime de minimis e con altri aiuti di Stato. In tal caso il cumulo verrà consentito entro il limite dell'intensità o dell'importo più elevati applicabili da ciascun regolamento, che rappresenta la base normativa di ciascuna agevolazione

Sicurezza area industriale di Buccino – 8 febbraio

scritto da Maria Rosaria Zappile | Febbraio 14, 2017

✘ Si è tenuto, in sede, un'incontro sulla questione della sicurezza dell'area industriale di Buccino (a seguito della segnalazione di alcune aziende associate in merito a furti e atti di vandalismo) con lo scopo di valutare l'efficacia degli strumenti di sorveglianza attualmente utilizzati per il presidio dell'area e le azioni di prevenzione necessarie da porre in essere al fine di renderla sicura. Sono intervenuti il Sindaco di Buccino, Nicola Parisi, Enrico Manna e Paolo Farnetano per il Consorzio ASI, Roberto Bevilacqua, per il CGS Salerno. Ha coordinato i lavori il vice Presidente Gambardella.

Convenzioni Confindustria/RetIndustria: aggiornamento offerte Alitalia, Eni, Preindustria, Q8, Umana

scritto da Oreste Pastore | Febbraio 14, 2017

☒ Proseguono gli aggiornamenti delle Aziende partner per il 2017, con le nuove condizioni di favore per i Soci Confindustria.

Qui vi presentiamo le offerte di Alitalia, Eni, Preindustria, Q8 e Umana

Per consultare tutte le Convenzioni utilizzabili dai Soci Confindustria, basta cliccare sul "bottone" presente sul sito www.confindustria.sa.it in basso a sinistra.

Una volta entrati nella Sezione Convenzioni, Vi invitiamo a registrarVi inserendo la partita IVA della Vostra Azienda.

In questo modo potrete consultare nel dettaglio tutte le Offerte disponibili ed essere aggiornati direttamente al momento di modifiche ed integrazioni delle Convenzioni.

Allegati

[Confindustria – Accordo Umana](#)

[Confindustria – Accordo Q8](#)

[Confindustria – Accordo Preindustria](#)

[Confindustria – Accordo ENI](#)

[Confindustria – Accordo Alitalia](#)

Autoliquidazione 2016/2017

INAIL

scritto da Francesco Cotini | Febbraio 14, 2017

☒ Come noto, i datori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono tenuti ogni anno al versamento del premio mediante autoliquidazione.

Entro il prossimo 16 febbraio, è prevista la scadenza del termine per il pagamento dei premi Inail e pertanto entro tale data l'autoliquidazione del premio dovrà essere ultimata.

L'adempimento principale sarà dunque quello riguardante la dichiarazione delle retribuzioni.

Si ricorda che, le circolari INAIL di riferimento per i limiti minimi di retribuzione imponibile utili ai fini del calcolo del premio sono la n. 7/2016 e la n. 36/2016.

Inoltre, il tasso di tariffa è stato comunicato dall'Istituto con il modello 20sm. Le basi di calcolo invece, si trovano nel "fascicolo aziende – comunicazioni basi di calcolo" dei servizi online dell'Istituto.

La denuncia delle retribuzioni dovrà essere inoltrata anche dalle aziende individuali non artigiane che occupano soltanto familiari coadiuvanti del titolare, dalle società non artigiane che occupano solo soci lavoratori, da tutte le aziende che occupano solo collaboratori parasubordinati, associati in partecipazione d'opera e con retribuzioni convenzionali o di ragguglio.

Per l'anno 2017 andranno denunciate, per ogni posizione assicurativa di competenza, anche le retribuzioni effettivamente corrisposte ai soggetti assicurati nel 2016 e saranno utilizzati esclusivamente i servizi telematici Alpi online e invio telematico di dichiarazioni salari.

Per favorire i settori produttivi in crisi o per incentivare le misure di prevenzione o in caso di calamità naturali sono previste agevolazioni temporanee in favore delle aziende interessate da tali eventi negativi.

Le predette agevolazioni, che presuppongono la piena regolarità contributiva da parte dell'azienda, possono determinare una riduzione del premio oppure una riduzione delle retribuzioni da prendere a base per il calcolo del premio, ovvero particolari modalità di pagamento.

Tra le riduzioni del premio, una delle novità di quest'anno per la rata 2017 è la percentuale del 16,48%, mentre invece per la regolazione 2016 la riduzione in base alla legge n. 147/2013 resta ferma la percentuale al 16,61%.

Fermo restando il termine del 16 febbraio 2017 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2016 è il 28 febbraio p.v..

Si ricorda infine che il premio potrà essere pagato in un'unica soluzione oppure in quattro rate. Per quest'ultimo caso il tasso medio di interesse da applicare sarà pari allo 0,55%.

I coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata del premio sono dettagliati nella nota operativa n. 575/2016 del 12 gennaio u.s., riportata in allegato, con la quale l'Istituto fornisce inoltre istruzioni operative.

Allegato

[Autoliquidazione 2016-2017 Istruzioni.](#)

CREDITO – ATTI Seminario di presentazione Accordo Intesa Sanpaolo – Confindustria Piccola Industria “Progettare il futuro” e programma ELITE di Borsa Italiana del 2 febbraio 2016

scritto da Marcella Villano | Febbraio 14, 2017



Inviamo in allegato le slide proiettate dai relatori del seminario di presentazione dell'Accordo “PROGETTARE IL FUTURO Accelerazione, trasformazione digitale, competitività”, sottoscritto da Confindustria Piccola Industria e Intesa Sanpaolo, e del programma Elite di Borsa Italiana, svoltosi in sede lo scorso 2 febbraio.


Al link <https://www.youtube.com/watch?v=Glg0H33ryU0&sns=em> è possibile, invece, visionare il video proiettato dalla dr.ssa Federica Tortora, Specialista Innovazione Intesa Sanpaolo.

Restiamo a disposizioni per ulteriori dettagli e/o informazioni sui contenuti dell'accordo e sulle finalità e modalità di adesione a Elite.

Allegato

Assemblea Ordinaria Confindustria Salerno

scritto da Angelica Agresta | Febbraio 14, 2017

 Venerdì 24 febbraio alle ore 15.00 nella sede associativa si svolgerà l'Assemblea Ordinaria di Confindustria Salerno per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti e per l'approvazione del programma di attività.

La registrazione dei partecipanti avrà inizio a partire dalle ore 14.30.

E' stata spedita la convocazione a tutte le aziende associate in calce alla quale è riportato il modello di delega da compilare qualora si intendesse delegare un altro Socio.

È possibile richiedere copia della convocazione alla Segreteria Generale (Fabiana Capasso/Annamaria Laurenzano 089200820/38 aisai@confindustria.sa.it).

Si ricorda che per l'esercizio del diritto di voto è necessario essere in regola con la posizione contributiva, a tal riguardo Massimiliano Braggio dell'ufficio amministrativo è a disposizione per fornire ogni informazione (089200819 m.braggio@confindustria.sa.it)

Si ricorda, altresì, che ogni Socio può presentare una sola delega da parte di un'altra azienda associata.

Per ogni eventuale chiarimento è a disposizione il funzionario Assistente agli Organi (Angelica Agresta 089200814

CCNL Metalmeccanici: Accordo di rinnovo 26 novembre 2016 – Contribuzione sindacale straordinaria

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 14, 2017

✘ A seguito dell'Accordo 26 novembre 2016, sono stati stabiliti termini e condizioni per la raccolta del contributo di 35,00 Euro che i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil richiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato a titolo di "quota associativa straordinaria" a fronte dell'attività di negoziazione svolta, i cui risultati interessano tutti i lavoratori ai quali si applica il contratto nazionale di settore (allegato 1).

Su richiesta di Fim, Fiom e Uilm si dovrà procedere con le identiche modalità già utilizzate per i CCNL precedenti e, pertanto, ai lavoratori che non abbiano espressamente rifiutato il contributo straordinario attraverso la riconsegna dell'apposito modulo la trattenuta sarà comunque effettuata secondo la modalità del silenzio assenso.

Ciò premesso, si precisa che le Aziende sono tenute ad affiggere in bacheca, nel mese di marzo 2017, un avviso (allegato 2) con cui si informano i dipendenti che i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil richiedono a tutti i lavoratori

non iscritti al sindacato, una “quota associativa straordinaria” di 35,00 Euro.

Si ritiene opportuno che l’avviso sia esposto non solo nell’albo delle comunicazioni aziendali, ma anche nei luoghi di maggior passaggio (quali i locali mensa, spogliatoi, uffici ecc.) in modo da consentire un’idonea e tempestiva informazione.

Le Aziende dovranno distribuire a tutti i lavoratori, con la busta paga corrisposta nel mese di aprile, l’apposito modulo (allegato 3) che consente al lavoratore di accettare o rifiutare l’effettuazione della trattenuta di 35,00 Euro.

Per rifiutare l’effettuazione della trattenuta i lavoratori devono riconsegnare il modulo, compilato in tal senso, entro il 15 maggio p.v..

Nel caso in cui il dipendente autorizzi in modo espresso l’azienda ad operare la trattenuta ovvero non riconsegni il modulo, le Aziende devono procedere ad effettuare trattenuta sulla retribuzione relativa al mese di giugno 2017 (nel caso in cui il lavoratore abbia consegnato più moduli con manifestazioni di volontà contrastanti, si dovrà dare seguito alla manifestazione di volontà cronologicamente più recente).

Sono esclusi dall’effettuazione della trattenuta di 35,00 Euro i dipendenti:

- iscritti a qualsiasi sigla sindacale comprese quelle non stipulanti il CCNL;
- che a causa di assenza a qualsiasi titolo siano stati impossibilitati alla ricezione e/o riconsegna del modulo.

Considerata la modalità del silenzio/assenso adottata per l’acquisizione del consenso del lavoratore, sarà opportuno attendere il tempo necessario per eventuali rettifiche prima di provvedere al versamento delle trattenute effettuate.

Le Aziende dovranno versare gli importi trattenuti

esclusivamente sul conto corrente bancario intestato a FIM – FIOM – UILM – CONTRATTI AZIENDE PRIVATE, presso BNL Roma Via Bissolati, 2 codice IBAN IT68 G010 0503 2000 0000 0045 109.

Le Aziende, infine, sono tenute a dare “tempestiva comunicazione, tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di Fim, Fiom e Uilm territoriali, del numero delle trattenute effettuate”.

Allegato

[Contribuzione sindacale straordinaria](#)

**Convenzioni Confindustria –
RetIndustria: aggiornamento
offerte Day, Orienta,
Unisalute, Welfare Company,
Accor, Ae.Net, Assicom,
Busienss Voice, Cathay
Pacific, Errebian, Europ
Assistance, Lyreco,
Starhotels, Trenitalia,
UnipolSai**

scritto da Oreste Pastore | Febbraio 14, 2017

Proseguono gli aggiornamenti delle Convenzioni

Confindustria per il 2017: Aziende che offrono ai Soci condizioni di estremo favore per l'acquisto di beni e servizi

Sulla sezione Convenzioni del sito CONFINDUSTRIA, sono state aggiornate le offerte di Day, Orienta, Unisalute, Welfare Company, Accor, Ae.Net, Assicom, Busienss Voice, Cathay Pacific, Errebian, Europ Assistance, Lyreco, Starhotels, Trenitalia, UnipolSai.

Dedichiamo oggi un focus particolare a Welfare Company ed Europ Assistance, allegando una scheda di presentazione.

Per consultare tutte le Convenzioni utilizzabili dai Soci Confindustria, basta cliccare sul "bottone" presente sul sito www.confindustria.sa.it in basso a sinistra.

Una volta entrati nella Sezione Convenzioni, Vi invitiamo a registrarVi inserendo la partita IVA della Vostra Azienda.

In questo modo potrete consultare nel dettaglio tutte le Offerte disponibili ed essere aggiornati direttamente al momento di modifiche ed integrazioni delle Convenzioni.

Essere Soci Confindustria...conviene.

Allegati

[Welfare Company](#)

[Europ Assistance](#)

Fondo di Assistenza Sanitaria

Integrativa Salute Sempre – Obbligatorietà

scritto da Francesco Cotini | Febbraio 14, 2017

☒ Come è noto, il 30 novembre 2016 è stata siglata l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL cartai-cartotecnici, accordo ora applicabile in seguito alla

riserva sciolta positivamente dalle OO.SS., come già comunicatoVi con nostra informativa del 26 Gennaio u.s. Tale Ipotesi di Accordo prevede il ritorno al regime obbligatorio dal 1° Gennaio 2017 per tutti i lavoratori disciplinati dal CCNL cartai-cartotecnici assunti a tempo indeterminato e che non beneficiano già di assistenza sanitaria integrativa. Il contributo complessivo di euro 120 all’anno al dipendente, pertanto, sarà interamente a carico dell’azienda che, a decorrere dal 1° Gennaio 2017, dovrà versare euro 10 al mese per dipendente al Fondo Salute Sempre. Le aziende che, pur tenute a tale versamento, non dovessero ottemperare a quanto previsto dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione mensile pari ad euro 25 lorde. Per ulteriori informazioni o approfondimenti sulle modalità operative è possibile consultare il sito www.salutesempre.it o telefonare al numero 06/37350433.